

# MAGALDI POWER S.P.A.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**EX D. LGS. N. 231, 8 GIUGNO 2001**

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/10/2023

### PARTE GENERALE

#### Sommario

<b>Definizioni e abbreviazioni</b> .....	2
<b>1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b> .....	2
1.1. Le Linee Guida di Confindustria .....	5
1.2. I Destinatari del Modello .....	6
1.3. L'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.....	7
1.4. La responsabilità per reati commessi all'estero .....	9
1.5. La responsabilità 231 nei Gruppi di imprese .....	10
<b>2. La MAGALDI POWER S.P.A. e il Gruppo</b> .....	10
2.1. Finalità del Modello e attività per la sua realizzazione.....	11
2.2. L'assetto organizzativo della MAGALDI: organi e soggetti .....	13

2.3. Gli strumenti di governance della MAGALDI .....	13
2.4. Rapporti infragruppo.....	15
<b>4. Codice Etico .....</b>	<b>19</b>
<b>5. L’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>19</b>
<b>6. Il sistema di segnalazione “Whistleblowing” .....</b>	<b>21</b>
<b>7. Il Sistema Sanzionatorio .....</b>	<b>22</b>
<b>8. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione.....</b>	<b>23</b>
<b>Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della MAGALDI .....</b>	<b>24</b>

## **Definizioni e abbreviazioni**

**MAGALDI POWER S.P.A.:** MAGALDI o la Società;

**D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;

**Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

**Reati o Reati presupposto:** i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente (c.d. “reati presupposto”) indicati nel D. Lgs. n. 231/2001;

**Destinatari:** i vertici della Società, tutti i dipendenti della stessa, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della MAGALDI anche in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano;

**Soggetti apicali:** persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e controllo della Società;

**Dipendenti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l’Organismo di Vigilanza della Società costituito ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;

**Codice Etico:** documento interno, nel quale sono definiti i principi etici a cui la Società intende uniformare l’intera attività;

**Sistema Disciplinare o anche Sistema Sanzionatorio:** sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico.

### **1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in esecuzione della delega di cui all'art 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che ne individua principi e criteri direttivi.

Il legislatore, infatti, con la legge n. 300/2000 ha ratificato e dato esecuzione ai seguenti accordi internazionali:

- Convenzione e relativi protocolli sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee di Bruxelles del 26 luglio 1995;
- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, di Bruxelles del 26 maggio 1997;
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali di Parigi del 17 dicembre 1997.

È stata così introdotta la responsabilità degli Enti per reati commessi **nel loro interesse e a loro vantaggio** da soggetti in posizione apicale o da dipendenti, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell'autore materiale dell'illecito e che coinvolge, nella punizione di tali illeciti, il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**soggetti apicali**" di cui all'art. 5, comma 1, lett. a);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "**soggetti sottoposti**" di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato<sup>1</sup>.

L'impianto normativo è comunque teso a stimolare la creazione di una struttura di *corporate governance* e di meccanismi di controllo tali da consentire alle imprese di mitigare il rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto. Infatti, qualora il reato presupposto sia stato

---

commesso da un soggetto in posizione apicale, la società può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

---

<sup>1</sup> L'art. 4, co. 1 del Decreto così dispone: "*Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto*".

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del Modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Qualora, invece, il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la responsabilità dell'ente sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie di reato commessa (anche) nel suo interesse mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

L'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde, dunque, ad una duplice esigenza: in primo luogo, quella di prevenire la commissione di reati; in secondo luogo, quella di evitare – nel caso in cui un fatto di reato, nonostante l'adozione del Modello, sia stato comunque commesso - che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A e di corruzione. (artt. 24 e 25).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1).
- Reati societari (art. 25-ter).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Infine, si tenga presente che solo alcuni dei reati indicati dal Decreto (e dalle successive integrazioni legislative) sono oggetto di specifica analisi all'interno del presente Modello. Si tratta dei reati per i quali sussiste un effettivo rischio di realizzazione in considerazione dell'attività in concreto svolta da MGALDI POWER S.P.A. (nel prosieguo anche solo "MAGALDI").

E', pertanto, in relazione a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I "reati-presupposto" previsti dal Decreto sono elencati nell'**Allegato 1A** alla presente Parte Generale, denominato "**Elenco dei reati**".

### **1.1. Le Linee Guida di Confindustria**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto. Confindustria, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha emanato le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" il cui terzo ed ultimo aggiornamento risale a giugno 2021. Le Linee Guida in commento forniscono indicazioni su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

In particolare, le indicazioni contenute nelle stesse possono essere così schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;

- individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- esecuzione del risk assessment;
- individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- gap analysis.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono rappresentate da:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza ed individuazione dei criteri per la scelta di tale Organismo.

## **1.2. I Destinatari del Modello**

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Tra i Destinatari sono annoverati, in particolare, i Componenti degli organi sociali statutari, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori di ogni grado, i Consulenti, ed i Partner della Società, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società e, in genere, tutti i Terzi che agiscono per conto della stessa, anche in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Rientrano tra i Destinatari, quindi, anche i consulenti, i fornitori di beni, di servizi o di opere, anche professionali, e gli altri eventuali partner genericamente qualificabili come “Terzi”, in quanto estranei alla struttura organizzativa della MAGALDI e non sottoposti al suo potere direttivo.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001, dei principi enunciati dal presente Modello, nonché di quelli enunciati nel Codice Etico (allegato e parte integrante del Modello), attraverso la documentata presa visione del Modello, del Codice Etico, delle policy/procedure loro eventualmente applicabili. Per questa ragione, i soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l’altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano la MAGALDI a risolvere il contratto.

## **OMISSIS**

### **1.3. L’impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001**

Il sistema sanzionatorio introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001 prevede sia sanzione pecuniarie, sia sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è quantificata dal giudice secondo un criterio bifasico, in funzione:

- del numero di “quote”, calcolate entro il range stabilito dalla norma in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall’ente;
- dell’importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economicopatrimoniali dell’ente stesso.

L’importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

In ogni modo, l’importo della quota è sempre pari a 103,29 Euro se:

- a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. a, del Decreto);

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. b, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,14.

Per i reati più gravi o reiterati, il giudice può irrogare (cumulativamente) anche una misura **interdittiva** rivolta alla specifica funzione o al comparto aziendale criminogeno e permane in capo all'ente condannato anche nel caso di mutazioni soggettive risultanti da operazioni straordinarie.

Le sanzioni interdittive (ex art. 9, secondo comma) sono:

- interdizione dall'esercizio della attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi o confisca;
- sanzione alternativa del commissariamento giudiziale (prevista dall'art. 15 D. Lgs. 231/2001) in luogo dello scioglimento dell'ente ove svolga un pubblico servizio, ovvero la sanzione produca una rilevante ripercussione sull'occupazione in ambito territoriale.

In tutti i casi, con la condanna dell'ente viene disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, nonché la pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 45 - ossia, gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente (fumus) e fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della medesima indole di quello realizzato (periculum) - il P.M. può richiedere al giudice l'applicazione anticipata in sede cautelare di una misura interdittiva individuata nei modi di cui all'art. 46.

Sono altresì previste due misure di natura reale: il sequestro preventivo delle cose oggetto di confisca obbligatoria e quello conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente, in mancanza

di idonee garanzie di pagamento delle sanzioni pecuniarie e del rimborso delle spese del procedimento.

#### **1.4. La responsabilità per reati commessi all'estero**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto rubricato "Reati commessi all'estero": *"nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"*.

Il comma 2 della medesima disposizione dispone che *"nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo"*.

Dalla analisi complessiva della disposizione si desume che qualora la società abbia la propria sede principale in Italia, al fine di poter affermare la giurisdizione italiana in relazione ad un reato commesso all'estero (nel suo interesse e/o a suo vantaggio, come previsto dall'art. 5 del Decreto), sono necessarie le seguenti condizioni:

- (a) che la fattispecie criminosa sia ricompresa tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente; (b) che siano integrate le condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale (disposizioni che disciplinano la giurisdizione italiana per reati commessi all'estero in base a limiti edittali di pena e a condizioni di procedibilità);
- (c) che per i medesimi reati non proceda lo Stato estero del luogo di commissione del reato;
- (d) che sia stata formulata nei confronti dell'ente la richiesta da parte del Ministro della giustizia se previsto dagli artt. 7 ss. c.p. per lo specifico reato commesso.

La ratio sottesa alla disposizione è di evitare elusioni della normativa nazionale italiana introdotta dal Decreto. Ciò si desume dalla Relazione al D. Lgs. n. 231/2001 che chiarisce quanto segue:

*"ispirata a comprensibile rigore è la scelta dell'art. 4 [...], laddove contempla l'ipotesi in cui l'ente che abbia in Italia la sede principale, compia tuttavia reati all'estero. Si è ritenuto che l'ipotesi, assai diffusa dal punto di vista criminologico, meritasse comunque l'affermazione della sanzionabilità dell'ente, al fine di evitare facili elusioni della normativa interna: e ciò anche al*

*di fuori delle circoscritte ipotesi in cui la responsabilità dell'ente consegua alla commissione di reati per i quali l'art. 7 del codice penale prevede la punibilità incondizionata. L'opzione è oltretutto conforme al progressivo abbandono, nella legislazione internazionale, del principio di territorialità ed alla correlativa, sempre maggiore affermazione del principio di universalità (prova ne siano gli stessi atti ratificati nella legge 300/2000). Peraltro la costante attenzione dell'Italia ai profili di cooperazione internazionale (resi talvolta difficili dalla sovrapposizione*

*delle azioni punitive da parte dei diversi stati, soprattutto quando, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà delle stesse) ha suggerito di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell'illecito commesso dall'ente nei casi in cui nei suoi confronti proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”.*

### **1.5. La responsabilità 231 nei Gruppi di imprese**

Nel nostro ordinamento, non è presente una disciplina generale del gruppo; esistono, però, indici normativi (si pensi, ad esempio, al controllo e al collegamento di cui all'art. 2359 c.c. e alla direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c. di società) che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo.

Non essendo, il Gruppo, un ente, non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Al contrario, le singole società che compongono il Gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ ... non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate” (Cass., VI Sez. pen., sent. n. 2658 del 2014).

Al contempo, la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), provato in maniera concreta e specifica.

### **2. La MAGALDI POWER S.P.A. e il Gruppo**

Fondato nel 1929, il Gruppo Magaldi è produttore leader a livello mondiale di trasportatori a nastro metallico per la movimentazione di materiali in condizioni di processo difficili - alta temperatura, materiali pesanti, abrasivi, polverosi o con agenti chimici aggressivi - usati in centrali termoelettriche a combustibile solido, fonderie, acciaierie, impianti di trasformazione dei minerali, cementifici, impianti di termovalorizzazione e centrali a biomasse, con oltre 1.500 installazioni realizzate in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, inoltre, il Gruppo si è fatto strada anche nel settore delle energie rinnovabili, sviluppando e brevettando il primo impianto CSP (solare a concentrazione termodinamica) al mondo ad utilizzare sabbia quale mezzo di accumulo dell'energia generata dall'irraggiamento, rendendola disponibile anche in assenza di sole e diverse ore dopo il tramonto.

Il Gruppo, la cui sede amministrativa è locata a Salerno, opera attraverso due siti produttivi situati a Buccino (SA).

La Magaldi possiede sussidiarie anche negli Stati Uniti, in Australia, India e Germania e opera in tre principali aree di business:

- divisione Power;

- divisione Industrie;

- divisione Energie Rinnovabili.

In particolare, la MAGALDI POWER S.p.A. ha sviluppato un ampio know-how, dando vita ad una vasta gamma di tecnologie brevettate in grado di assicurare vantaggi quali alta affidabilità, maggiore durata, minima manutenzione, risparmio idrico ed energetico.

La Società, inoltre, tramite il reparto Service mette al servizio dei Clienti una attività di assistenza post-vendita (tramite consulenza, corsi di formazione, ispezioni in loco, manutenzione, modifica agli impianti installati, fornitura di parti di ricambio, ecc.).

## **2.1. Finalità del Modello e attività per la sua realizzazione**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**2.2. L'assetto organizzativo della MAGALDI: organi e soggetti**

**OMISSIS**

**2.3. Gli strumenti di governance della MAGALDI**

**OMISSIS**

-

**OMISSIS**

## **2.4. Rapporti infragruppo**

**OMISSIS**

### 3. La struttura del Modello

Il Modello Organizzativo della MAGALDI si compone della Parte Generale, della Parte Speciale e di un Codice Etico:

**A. Parte generale:** documento illustrativo degli elementi fondamentali della disciplina, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della sua struttura e dei suoi elementi principali, completato dai relativi allegati:

1. elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche (**allegato 1A**); 2. tabella reati in cui sono associati, per categorie, i reati presupposto alle attività aziendali ritenute “a rischio” (**allegato 1B**);

3. tabella con esemplificazione delle modalità di realizzazione dei reati presupposto realizzabili nel contesto aziendale con evidenza, altresì, delle fattispecie che appaiono, allo stato, di impossibile o di difficile realizzazione nel contesto della MAGALDI (**allegato 1C**);

4. Organismo di Vigilanza (**allegato 2**);

5. sistema sanzionatorio (**allegato 3**).

**B. Parte Speciale:** con indicazione dei processi e delle aree aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto e con la definizione di specifici principi di comportamento volti a prevenirne la realizzazione.

Con specifico riguardo alle singole fattispecie delittuose, l’analisi della realtà della MAGALDI ha consentito di ritenere altamente improbabile la commissione nell’ambito dell’attività aziendale di alcuni dei reati previsti dal Decreto<sup>2</sup>.

**C. Codice Etico:** documento a tutti gli effetti parte integrante del Modello contenente le regole di condotta che tutti i Destinatari dello stesso devono osservare nell’ambito dell’esercizio delle attività aziendali (*cf.* par. 4).

#### 3.1. La metodologia per la predisposizione del Modello

OMISSIS

---

<sup>2</sup> Si è, quindi, deciso di escludere dalla valutazione del rischio e dalla disciplina del Modello i seguenti reati: le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater.1; i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ex D.P.R. 309/90 e le fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) n. 5) c.p.p.; i reati c.d. di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) di cui all’art. 25-sexies, nonché le fattispecie, di recente introduzione, di cui all’art. 25-terdecies (rubricato “razzismo e xenofobia”), e le fattispecie di cui all’art. 25-quaterdecies (rubricato “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”).

---

**OMISSIS**



#### **4. Codice Etico**

In considerazione delle attività svolte, la Società ha avvertito l'esigenza di formalizzare i valori e principi etici cui ispira la propria azione all'interno di un documento denominato Codice Etico. Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per conto di essa, sono tenuti ad osservare e far osservare il Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Questo obbligo costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.

L'osservanza da parte di Responsabili di funzione, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e/o Società incaricata della revisione legale dei conti e membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito ciascuno delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e delle procedure previste nel Modello riveste un'importanza fondamentale. Ciò sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela dell'immagine e del *know-how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e la reputazione dell'impresa. **OMISSIS**

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalare eventuali violazioni. L'Organo Amministrativo, nel fissare gli obiettivi d'impresa, s'ispira ai principi del Codice Etico della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello. Nessuno tra Organo Amministrativo, Dirigenti, Dipendenti, Collegio Sindacale e/o società incaricata della revisione legale dei conti e Collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri. L'osservanza del Codice Etico, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari) che hanno rapporti con la MAGALDI. In caso di inadempimento troveranno applicazione precipue sanzioni come indicate nell'**Allegato 3** del presente Modello.

#### **5. L'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (anche denominato, per brevità, "OdV") ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale. La

costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'OdV sono deliberate dall'Organo Amministrativo.

I criteri per la nomina dell'OdV e per la sua cessazione, così come i suoi compiti e le sue funzioni, sono definiti nell'**Allegato 2** al presente documento.

## **6. Il sistema di segnalazione “Whistleblowing”**

Al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, la MAGALDI ha adottato il sistema di c.d. “Whistleblowing”.

Con l’emanazione della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, è stata estesa al settore privato l’applicabilità della disciplina relativa al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, attraverso l’inserimento, nell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, dei commi *2-bis, ter e quater*.

In forza del nuovo dettato normativo, sono oggetto di segnalazione:

- a. le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- b. le violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Decreto prescrive, inoltre, la definizione di uno o più canali che garantiscano “*la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione*” (art. 6, comma *2-bis*, lett. a), nonché “*almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante*” (art. 6, comma *2-bis*, lett. b). A tal fine, sono istituiti canali informativi dedicati per agevolare la presentazione delle segnalazioni e il relativo flusso di comunicazioni e informazioni.

In particolare, ogni segnalazione deve essere presentata utilizzando i seguenti canali alternativi:

- posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza, Via Irno, 219, 84135 Salerno (SA); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno l’indicazione “riservata/personale”. - e-mail alla casella di posta elettronica: segnalazioni.magaldipower@gmail.com.

L’OdV, destinatario e unico detentore delle segnalazioni ricevute, assicura la riservatezza delle informazioni acquisite e della identità del segnalante che può essere resa nota solo nelle ipotesi in cui vi sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di indagini intraprese relativamente al fatto oggetto della segnalazione.

L’OdV valuta la rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 delle segnalazioni ricevute, ponendo in essere ogni attività ritenuta necessaria a tal fine e avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle strutture aziendali competenti, dandone comunicazione all’Organo Amministrativo nell’ambito del processo di reportistica, qualora ravvisasse violazioni del Modello, o profili di rilievo in ottica.

Gli esiti delle valutazioni saranno, inoltre, comunicati al segnalante, ove richiesto.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche circa la loro fondatezza solo se conterranno elementi utili alla ricostruzione del fatto segnalato e l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti segnalati si sono verificati.

Resta fermo l'obbligo della veridicità dei fatti o delle situazioni oggetto di segnalazione a tutela del segnalato.

L'Organismo custodisce per un periodo minimo di 10 anni copia cartacea e/o informatica delle segnalazioni ricevute.

La MAGALDI garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. c) del Decreto.

La Società, dunque, si astiene dal porre in essere “*atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti, nei confronti del segnalante*” (quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il mutamento di mansioni, trasferimenti, sottoposizione del segnalante a misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

È parimenti garantita la tutela dei diritti della MAGALDI e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

## **7. Il Sistema Sanzionatorio**

Conformemente alle disposizioni del Decreto, il sistema sanzionatorio ha il compito di garantire l'osservanza del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali.

La violazione degli obblighi definiti nel Modello, anche se giustificata dal perseguimento di un presunto interesse aziendale, è suscettibile di integrare un illecito disciplinare. La Società, infatti, non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e, nell'eventualità in cui questo sia commesso, sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio. Il sistema sanzionatorio (**Allegato 3**) prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal presente Modello.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato.

## **8. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione**

Il Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto. Nell'opera di adeguamento e aggiornamento l'Organo Amministrativo si avvale dell'esperienza e delle indicazioni fornite dall'OdV, che può sempre formulare osservazioni o suggerimenti in merito a tali modifiche.

Le eventuali modifiche che incideranno sul presente Modello o su parte di esso e/o sui suoi Allegati saranno rese note a tutti i Destinatari mediante apposite modalità, sotto la supervisione dell'OdV.

**OMISSIS**

### **Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della MAGALDI**

1. Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche (allegato 1A)
2. Tabella reati in cui sono associati, per categorie, i reati presupposto alle attività aziendali ritenute “a rischio” (allegato 1B)
3. Tabella con esemplificazione delle modalità di realizzazione dei reati presupposto realizzabili nel contesto aziendale con evidenza, altresì, delle fattispecie che appaiono, allo stato, di impossibile o di difficile realizzazione nel contesto della MAGALDI (allegato 1C)
3. Organismo di vigilanza (allegato 2)
4. Sistema Sanzionatorio (allegato 3).